

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1506

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore DEL TURCO, GIARETTA, VERALDI,
CASTELLANI, LAURIA, TOIA e FABRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2002

—————

Modifica dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'esame parlamentare in Senato del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono emerse - tanto negli interventi degli esponenti dell'opposizione quanto in quelli di alcuni degli esponenti della stessa maggioranza - molte perplessità riguardo alla disciplina della istituenda società «Patrimonio dello Stato Spa», in merito alle quali, peraltro, il Governo non ha inteso fornire i chiarimenti sollecitati. Il dibattito che ne è seguito fuori delle aule parlamentari ha registrato anche una presa di posizione ufficiale del Capo dello Stato, il quale ha ritenuto - attraverso una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri - di doversi fare interprete di quei dubbi e timori.

In particolare, destano preoccupazione le norme relative all'uso che la predetta società potrà effettuare dei beni di valore storico, artistico e paesaggistico ad essa trasferiti. Non appare infatti risolto in modo inequivocabile il dubbio circa l'effettiva salvaguardia di quella che è la caratteristica precipua di tali beni: la loro inalienabilità. Essi costituiscono patrimonio comune di tutti gli italiani e come tali debbono essere preservati anche per le generazioni future. Esigenze contingenti dei conti pubblici non possono giustifi-

care in alcun modo che tale principio venga messo in discussione.

La necessità che il decreto-legge citato venisse approvato nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, al fine di evitarne la decadenza per il decorso dei termini costituzionali di conversione, ha costituito argomento forte per la maggioranza in Senato per non approvare un emendamento con il quale il relatore si faceva carico dell'esigenza di chiarezza sul regime giuridico dei predetti beni. Né può ritenersi sufficiente l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno che di quell'emendamento riprendeva il contenuto.

L'esigenza di chiarezza e di certezza pertanto permane e con il presente disegno di legge si intende fornire un contributo positivo e concreto al dibattito in corso, apportando alcune modifiche al testo del decreto-legge appena convertito, necessarie al fine di sancire definitivamente l'impossibilità per la società Patrimonio dello Stato spa di alienare i beni di cui si è detto, fra i quali è apparso opportuno ricomprendere anche i beni del demanio pubblico.

L'auspicio è che questa proposta possa trovare quell'ampio consenso tra i Gruppi parlamentari necessario ad una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, i periodi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 è effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società «Patrimonio dello Stato Spa» l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma del codice civile, dei beni demaniali trasferiti, in ordine ai quali la Patrimonio dello Stato Spa può effettuare unicamente operazioni di valorizzazione e gestione»;

b) al comma 11, sono premesse le seguenti parole: «Fatta eccezione per i diritti sui beni demaniali,»;

c) al comma 12, dopo le parole: «I beni della Patrimonio dello Stato Spa» sono inserite le seguenti: «, con eccezione dei beni demaniali,».